

**ASSOCIAZIONE “SOCIETA’ ITALIANA DI STORIA
DELLA CRITICA D’ARTE”
STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE**

- Con modifiche effettuate a seguito della seduta plenaria del 2 dicembre 2010.

Art. 1. - Costituzione

E' costituita la “**SOCIETA’ ITALIANA DI STORIA DELLA CRITICA
D’ARTE” (S.I.S.C.A.)**

associazione senza fini di lucro ai sensi dell'art.36 e ss. del Codice Civile.

Art. 2. - Oggetto e Scopi dell'Associazione

- L'Associazione non persegue finalità di lucro, ma persegue la finalità di promuovere e favorire la ricerca, la conoscenza e l'informazione delle attività d'indagine dei singoli gruppi di studio nei diversi ambiti inerenti il settore scientifico-disciplinare universitario attualmente individuato come L-ART/04 riguardanti la critica d'arte, le fonti, le diverse metodologie storico-artistiche, la museografia, la museologia e la storia del gusto e del collezionismo, le tecniche artistiche, nonché i problemi inerenti la didattica, la storia, le forme e le teorie della conservazione, della tutela, della promozione, della valorizzazione e della gestione del patrimonio artistico e culturale;

In particolare l' Associazione è costituita con la specifica finalità di:

- organizzare seminari e congressi nazionali ed internazionali sui temi specificati nel primo paragrafo dell'art. 2 del presente statuto;
- favorire una sempre più completa ed approfondita informazione dell'avanzamento delle diverse ricerche e un interscambio tra i diversi gruppi ed atenei coinvolti, organizzare e reperire risorse per finanziare incontri, convegni e seminari di studio presso centri specialistici, italiani e stranieri;
- promuovere scambi e collaborazioni con associazioni di carattere scientifico che perseguano finalità comuni e in particolare con gli organi preposti alla tutela del patrimonio artistico;
- promuovere forme di confronto e collaborazione con gli organi preposti alla tutela del patrimonio culturale;

- promuovere la costituzione e il continuo aggiornamento, anche attraverso nuove metodologie, di un sito dedicato all'informazione e divulgazione dell'attività di ricerca dell'ambito disciplinare attualmente definito L-ART/04;
 - richiedere l'affiliazione ad organizzazioni nazionali od internazionali che si propongano scopi analoghi;
 - promuovere le più moderne metodologie didattiche e tecnologiche negli ambiti definiti nel primo paragrafo dell'art.2 del presente statuto;
 - istituire altresì eventuali borse di studio ed erogare contributi, a favore degli studiosi e dei giovani ricercatori, finalizzati alla ricerca, alla conoscenza e all'informazione negli ambiti definiti nel primo paragrafo dell'art.2 del presente statuto;
 - coinvolgere gli enti pubblici e privati, le amministrazioni dello Stato, gli enti locali e i media sull'importanza della ricerca, della conoscenza e dell'informazione negli ambiti definiti nel primo paragrafo dell'art.2 del presente statuto;
 - produrre pubblicazioni scientifiche e didattiche, sotto qualunque forma, eventualmente anche per conto terzi, purché con il fine della diffusione della ricerca, conoscenza e informazione negli ambiti definiti nel primo paragrafo dell'art.2 del presente statuto;
 - svolgere in genere tutte le attività utili per il raggiungimento dei fini dell'associazione, ivi comprese eventuali stipule di accordi di favore con primarie organizzazioni editoriali o catene commerciali, allo scopo di ottenere facilitazioni significative sull'acquisto di materiale librario o multimediale pertinente.
- L'associazione può ricevere donazioni, lasciti e contribuzioni in danaro, attrezzature e altri beni mobili ed immobili; sottoscrivere accordi di sponsorizzazioni; acquisire finanziamenti da enti pubblici e privati in genere; ricevere apporti di prestazioni d'opera e di servizi a titolo gratuito e di volontariato.

In ogni caso l'associazione non potrà compiere attività diverse da quelle istituzionali suddette ad eccezione delle attività direttamente connesse e nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui all'art. 10 - 5° comma - del D. Lgs. 4.12.1997 n. 460.

Art. 3. Sede dell'Associazione

L'Associazione ha sede in Torino

Art. 4. Durata dell'Associazione

La durata dell'Associazione è sino al 31 Dicembre 2056, ma potrà essere prorogata dall'assemblea riunita in seduta straordinaria.

Art. 5. Ambito territoriale di operatività dell'Associazione

L'Associazione opera nell'intero territorio nazionale.

SOCI, CONDIZIONI DI AFFILIAZIONE

Art. 6. - Requisiti dei soci

Sono soci dell'Associazione, all'atto dell'accoglimento della domanda, le persone fisiche o giuridiche che, aderendo al presente statuto, richiedano la tessera sociale, versando la quota associativa.

Il versamento della quota associativa può essere rinnovato di anno in anno oppure coprire la durata fino ad un quinquennio con riduzioni

E' esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Sono istituite le seguenti categorie di soci:

- **Soci fondatori**: i soci che hanno promosso la nascita dell'associazione ed hanno partecipato all'atto costitutivo dell'associazione; essi versano regolare quota associativa annuale;

- **Soci ordinari**: coloro che versano la quota associativa annuale, così come deliberata dal Consiglio Direttivo e approvata dall'Assemblea, aderendo nel contempo al presente statuto.

- **Soci sostenitori**: enti ed istituzioni pubbliche di carattere storico-artistico, fondazioni museali e culturali, fondazioni ex bancarie e coloro che abbiano versato somme di denaro sensibilmente superiori alla quota associativa fissata dal Consiglio Direttivo, o abbiano messo a disposizione dell'associazione, senza corrispettiva prestazione alcuna, beni o servizi di qualsiasi natura, al solo fine di sostenere l'attività che la stessa promuove.

- **Soci onorari**: coloro che abbiano particolari meriti legati alla ricerca, conoscenza e informazione in particolare a livello internazionale negli ambiti definiti nel cap. 2 par. 1 del presente statuto;

L'appartenenza alle categorie di soci fondatori e di soci ordinari previste dal presente statuto attribuisce loro il diritto di voto per l'approvazione delle modificazioni dello Statuto, nonché per l'elezione a ogni carica prevista dal medesimo.

Tutti i soci, esclusi gli onorari, hanno diritto di voto in ogni altra circostanza come definito nell'art.10

La qualifica di socio si assume con l'iscrizione nell'apposito libro di cui all'art. 24 del presente statuto deliberata dal Consiglio Direttivo.

Art. 7. - Ammissione dei soci

L'aspirante socio deve presentare apposita domanda scritta al Consiglio

Direttivo, contenente tutti i dati richiesti dall'associazione e versando successivamente la quota associativa prevista dal Consiglio Direttivo. Le domande di iscrizione in qualità di socio sostenitore devono essere presentate, per iscritto, direttamente al Presidente del Consiglio Direttivo. Le domande di iscrizione sono esaminate ed accolte dal Consiglio Direttivo, a maggioranza qualificata e ratificata dall'assemblea. I soci onorari sono nominati dal Consiglio Direttivo con il necessario assenso degli stessi. Tutti i soci, ad esclusione dei soci onorari, sono obbligati a versare la quota associativa.

Art. 8. - Perdita della qualità di socio

La qualità di socio viene meno per i seguenti motivi:

- per recesso individuale e libera scelta del socio medesimo
- per mancato pagamento della quota associativa dopo decorso il termine di sessanta giorni dalla formale messa in mora da parte del Presidente dell'associazione;
- per esclusione deliberata dall'assemblea straordinaria su proposta del Consiglio Direttivo e motivata in relazione a comportamenti e/o attività del socio che siano in palese contrasto con i principi e le finalità dello statuto dell'associazione.

La delibera dell'assemblea straordinaria va assunta a maggioranza qualificata dei componenti il Consiglio e notificata a mezzo raccomandata al socio.

Contro la decisione dell'assemblea straordinaria è ammesso ricorso entro 10 giorni alla assemblea della associazione.

Sino alla deliberazione dell'assemblea il provvedimento non sarà esecutivo.

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 9. - Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Segretario
- il Tesoriere;

Art. 10. - Partecipazione all'Assemblea

L'Assemblea è costituita da tutti i soci: fondatori, ordinari, aggregati e sostenitori

i quali hanno tutti i medesimi poteri di intervento e di voto.
Ogni socio ha un voto, in presenza o per delega, ogni socio non può portare più di tre deleghe.

Art. 11. - Convocazione dell'assemblea

L'Assemblea è convocata, dal Presidente del Consiglio Direttivo o da almeno un terzo dei suoi componenti ovvero ancora da un quinto degli associati, con lettera, semplice, raccomandata od inviata con corriere, con telegramma, con fax o con altri mezzi elettronici, nonché con ogni altra forma di pubblicità che venga ritenuta idonea al fine di garantire l'effettività del rapporto associativo, con almeno 30 giorni di anticipo sulla data fissata.

La convocazione sarà inviata all'ultimo indirizzo conosciuto dall'associazione. Con le stesse modalità deve essere inoltre garantito un idoneo regime pubblicitario per i verbali dell'assemblea, per le deliberazioni assembleari assunte, per i bilanci e i rendiconti economici e finanziari conseguentemente approvati. Tutta la documentazione sopra menzionata sarà reperibile sul sito dell'associazione.

Sull'avviso di convocazione saranno indicati orario e luogo di svolgimento dell'Assemblea.

Art. 12. - Costituzione e deliberazione dell'assemblea

L'assemblea è costituita dai soci fondatori, ordinari, aggregati e sostenitori. I soci onorari partecipano all'assemblea senza diritto di voto.

L'assemblea è ordinaria o straordinaria.

L'assemblea ordinaria è convocata almeno una volta l'anno, entro il mese di giugno per l'approvazione dei rendiconti economico e finanziari, per l'eventuale rinnovo delle cariche sociali e per ogni altra decisione che le compete o che le è sottoposta.

L'assemblea ordinaria elegge i membri del Consiglio direttivo ed approva i rendiconti economici e finanziari, consuntivo e preventivo, proposti dal Consiglio direttivo.

L'assemblea ordinaria è costituita, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza dei soci aventi diritto di voto e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti purché ci sia la presenza della maggioranza dei soci fondatori. L'assemblea delibera a maggioranza dei presenti aventi diritto al voto.

L'assemblea straordinaria ha competenza esclusiva in merito alle modifiche del presente statuto e su ogni altro argomento rimesso alla sua competenza dal Consiglio Direttivo.

L'assemblea straordinaria è convocata dal Consiglio Direttivo o su richiesta

scritta di almeno 1/3 dei soci fondatori.

L'assemblea straordinaria è costituita validamente, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza dei soci fondatori e degli altri soci aventi diritto al voto e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti purché ci sia la presenza della maggioranza dei soci fondatori. L'assemblea delibera a maggioranza dei presenti aventi diritto di voto.

Art. 13. Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo che cura tutta l'attività associativa. E' composto da cinque a nove membri secondo determinazione dell'Assemblea ed eletti dall'Assemblea tra i soci, rimane in carica per un triennio e può essere rieletto per non più di una volta consecutiva. La votazione avviene con voto palese.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente mediante lettera, con telegramma, con fax o con altri mezzi elettronici o, in casi di particolare urgenza, tramite avviso verbale o comunicazione telefonica.

Il Consiglio Direttivo ha poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione e dovrà gestire il patrimonio associativo in conformità agli scopi istituzionali e alla legge.

Il Consiglio Direttivo al suo interno nomina il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario ed il Tesoriere.

Il Consiglio Direttivo ha facoltà di nominare soggetti, anche non associati delegati a svolgere particolari funzioni stabilite di volta in volta dal Consiglio stesso.

Il Consiglio, ricevuta dettagliata relazione sul bilancio di cassa (consuntivo e di previsione) da parte del Tesoriere, dovrà redigere annualmente, entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio, un rendiconto economico e finanziario dell'attività svolta nel corso dell'anno solare precedente. In tale occasione, sarà sottoposto all'assemblea anche un piano programmatico relativo all'attività da svolgere nel nuovo anno.

Il Consiglio stabilisce l'importo delle quote associative che deve essere sottoposto ad approvazione dell'assemblea.

Transitoriamente, al fine di garantire il consolidamento dell'associazione, sino al termine del secondo triennio dalla costituzione, la maggioranza dei componenti del consiglio direttivo dovrà essere costituita da soci fondatori.

Art. 14. Il Presidente

Il Presidente ed il vicepresidente sono eletti, dal Consiglio direttivo tra i membri del Consiglio direttivo, con voto palese, rimangono in carica per un triennio e possono essere rieletti per non più di due volte consecutive.

Il Presidente ha il potere di rappresentanza anche legale dell'Associazione, presiede il Consiglio direttivo e coordina l'attività associativa.

Ha, inoltre, il dovere di convocare l'assemblea almeno una volta ogni anno, entro sei mesi dalla fine dell'esercizio, in occasione dell'approvazione del rendiconto economico e finanziario e per l'eventuale rinnovo delle cariche sociali.

Il Vice-Presidente sostituisce il Presidente, assumendone i poteri, in caso di sua assenza o impedimento, o quando a ciò delegato dal Presidente.

Art. 15. Il Segretario

Il Segretario predispose i verbali del Consiglio direttivo e delle Assemblee da sottoporre all'approvazione dei medesimi organi.

Ha la responsabilità della tenuta del libro degli associati, e provvede all'invio delle comunicazioni istituzionali ai soci.

E' delegato ai rapporti con l'eventuale personale dipendente o incaricato.

Art. 16. Il Tesoriere

Il Tesoriere è il depositario ed ha la responsabilità dei documenti e delle scritture contabili dell'associazione.

Egli tiene la cassa sociale, riceve le quote sociali, redige le bozze di rendiconto economico e finanziario e le presenta al Consiglio Direttivo che lo approva e lo presenta all'Assemblea.

PATRIMONIO E RISORSE

Art. 17. Entrate e patrimonio dell'Associazione

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- dalle quote associative versate dai soci;
- da eredità, donazioni e legati;
- dai contributi dello Stato, delle Regioni, di enti locali, di enti o istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici programmi realizzati nell'ambito dei fini statuari;
- da contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
- dalle erogazioni liberali degli associati e di terzi;
- dalle contribuzioni volontarie e straordinarie e dai finanziamenti da chiunque effettuati;
- dai proventi e royalties derivanti dalla cessione temporanea del logo, o dell'immagine dell'Associazione o dal loro sfruttamento;
- dai proventi derivanti dalla gestione di siti, portali ed altri servizi informatici e

telematici;

- dai proventi derivanti dalle altre attività promosse dall'associazione;
 - da proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati ed a terzi svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
 - da entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali convegni, incontri, seminari ecc.
- Il patrimonio dell'associazione è così costituito:
- dai beni mobili ed immobili posseduti a titolo di proprietà o altro diritto reale di godimento;
 - dai marchi, licenze, programmi ed altre attività immateriali realizzate od acquisite in via definitiva;
 - dai crediti, altri diritti e rapporti sorti nel corso della vita associativa;
 - dagli avanzi di cassa degli esercizi precedenti.

La gestione del patrimonio è affidata al Consiglio Direttivo il quale risponde direttamente della conduzione di ogni attività e dell'impiego del patrimonio associativo.

Art. 18. Esercizio sociale

L'esercizio sociale coincide con l'anno solare.

Art. 19. Rendiconto

Per ogni esercizio sociale, il Tesoriere redige un rendiconto economico e finanziario consuntivo ed elabora un preventivo che presenta al Consiglio Direttivo.

Tali documenti, approvati dal Consiglio Direttivo, vengono presentati all'Assemblea per l'approvazione.

Art. 20. Controllo contabile

Il controllo contabile è affidato a scelta del Consiglio Direttivo ad un revisore dei conti iscritto nell'apposito albo.

Art. 21. Divieto di distribuzione degli avanzi di gestione

L'eventuale avanzo di gestione non sarà mai distribuibile, direttamente o

indirettamente, tra i soci, e dovrà essere destinato alle finalità istituzionali e/o di pubblica utilità che il Consiglio Direttivo riterrà più opportune, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla Legge.

DISPOSIZIONI VARIE

Art. 22 E' prevista la stesura di un regolamento applicativo in riferimento ai diversi punti contemplati nel presente statuto. Una volta approvato dall'assemblea ordinaria il regolamento applicativo risulterà allegato al presente statuto

Il segretario dovrà tenere un aggiornato libro dei soci della Società. Il tesoriere dovrà a sua volta tenere un aggiornato libro delle entrate (delle quote versate) e delle uscite della Società.

Art. 23. Libri sociali

Per il buon funzionamento dell'associazione sono istituiti e posti in essere i seguenti libri associativi, sia in formato digitale sia in formato cartaceo, oltre agli eventuali libri e registri obbligatori previsti dalle norme di legge e fiscali:

- libro degli associati, anche sotto forma di elenco;
- libro dei verbali del Consiglio Direttivo;
- libro dei verbali dell'Assemblea dei Soci;
- libro degli inventari e dei rendiconti.

Art. 24. Scioglimento e liquidazione

Lo scioglimento dell'associazione e la nomina dei liquidatori devono essere deliberati dall'Assemblea a maggioranza assoluta degli iscritti.

Nell'eventualità che la compagine associativa venisse integralmente a mancare, il Consiglio Direttivo, o i membri superstiti di questo procederanno alla liquidazione dell'associazione.

Al momento dello scioglimento, per qualunque causa, dell'associazione il patrimonio deve essere devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o per fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art.3 comma 190 della Legge 23/12/96 n. 662.

Art. 25. Clausola arbitrale

Le controversie, eventualmente nascenti dallo svolgimento dei rapporti associativi che riguardino diritti non sottratti dalla legge alla libera disponibilità delle parti, saranno demandate ad un collegio di tre arbitri tutti e tre nominati dal Presidente del Tribunale di Torino.

Il Collegio, libero da qualsiasi formalità procedurale può con la garanzia del contraddittorio, decidere secondo equità.

Art. 26. Rinvio

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, si fa rinvio alle disposizioni contenute nel Codice Civile e nelle leggi vigenti in materia.